LEGISL. XIV — 1° SESSIONE — DISCUSSIONI — TOBNATA DEL 4 DICEMBRE 1881

lungare la discussione, perchè non vorrei che di me si facesse l'oppositore della riforma del nostro regolamento: io non voglio che evitare degli inconvenienti già lamentati per molti anni, e che prima non lamentavamo. Se non volete sopprimere l'articolo 3, rimandatelo per maggiore studio alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMRO. Non vorrei nemmeno io prolungare la discussione sopra questo disegno di regolamento, ma sono in esso degli articoli e si fanno delle proposte di tale importanza che assolutamente mi obbligano a parlare.

La proposta dell'onorevole Di San Donato si lega ad un principio supremo direi di ordine fondamentale, cioè: è l'elezione che dà il titolo al deputato per entrare qui nella nostra Camera, o è il fatto della conferma dell'elezione per parte della Camera?

Ora vedete voi, onorevoli colleghi, come basti accennare alla questione che solleva la proposta dell'enorevole Di San Donato per mostrarne l'importanza gravissima.

Detto questo io soggiungerò che non posso conformarmi alla proposta dell'onorevole preopinante, perchè mutare il principio presentemente adottato sembra a me che ci porterebbe alla conseguenza di far dipendere la validità sostanziale dell'elezione dal fatto della convalidazione che ne può oppur no far la Camera. L'onorevole Di San Donato trova questa cosa facilissima a comprendere, mentre per me credo che la validità dell'elezione venga dalla manisestazione degli elettori, e dipenda intieramente dai loro voti. Comprendo che siano nati dei fatti veramente dolorosi ammettendo, per esempio, ad esercitare l'ufficio di deputato, un tale di cui si dovette poi annullare l'elezione; ma io mi permetto di ricordare all'onorevole Di San Donato che nel progetto della riforma elettorale da noi votato, abbiamo cercato di prevenire questi fatti con delle sanzioni penali contro i presidenti degli uffici i quali non si conformino alla legge e sconfinino in arbitrii.

Ora io comprendo che in una disposizione di questa specie possa sostenersi per quanto è possibile il fatto dall'onorevole Di San Donato proposto, ma venire qui a tagliare, a respingere questo articolo che riguarda una questione di così grande importanza, per me, francamente, è un provvedimento che non potrei accettare. E poichè ho facoltà di parlare io mi permetto di sollevare a questo proposito una questione. E se non propongo sull'obbietto una risoluzione definitiva sarei veramente lieto che qualche risoluzione in qualche modo si

prendesse. Noi abbiamo col presente nostro regolamento che nelle elezioni generali il deputato entra nel pieno ufficio dei suoi diritti ed è obbligato a tutti i suoi doveri dal momento che la sua elezione viene proclamata dagli uffici di elezione. Entra nella Camera e piglia parte ai lavori parlamentari. Ma questa, che pur riconosciamo nelle elezioni generali, direi per una giurisprudenza ora prevalsa, incontra dei dubbi nelle elezioni complementari. Ora, per me io vorrei che non solo il principio si adottasse nelle elezioni generali, ma si adottasse anche nelle elezioni supplementari posteriori; perchè, lo ripeto, signori, e tengo moltissimo a questo principio, il fatto dell'elezione dimostrata dai suffragi dati ad un candidato e per mezzo delle seguite operazioni elettorali nella forma, che io devo ritenere conforme alla legge, è il titolo che dà ad un cittadino il diritto di entrare in questa Camera.

Per me il fatto della convalidazione per parte della Camera di una elezione non è se non un riconoscimento di questo titolo, non nella parte, che chiamerei sostanziale, ma nella parte di forma che la Camera può esaminare verificando le operazioni elettorali; appunto perchè d'altro canto poi la verificazione dei poteri è un diritto che io riconosco pieno ed intero nella Camera. Quindi io sono pel mantenimento assoluto di quest'articolo; salvo poi, se qualche inconveniente grave nella discussione che faremo dell'articolo 4 potesse affacciarsi, a pigliare qualche risoluzione tassativamente al fatto importantissimo della costituzione dell'ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Siccome io parlo nello stesso senso dell'onorevole Romeo, così preferirei farlo dopo altro oratore di contraria opinione.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onore-

NOCITO. A me pare che si faccia una questione di sommi principii di diritto costituzionale a proposito di un articolo, il quale è dettato dalla necessită bi provvedere al lavoro delle Camere nuove. Non è questione di sapere se il deputato sia fatto dagli elettori, i quali lo mandano alla Camera, oppure dalla Camera, la quale dichiara validi i titoli che fanno entrare l'eletto nella Camera stessa; è questione di sapere se, quando una Camera nasce dalle elezioni generali, essa, per agire, debba aspettare che l'elezione dei suoi membri sia convalidata; il che sarebbe una petizione di principio, perchè la Camera risulta appunto da cotesti membri che devono essere dichiarati validi.

L'articolo 3 adunque non può risolvere una mas-